



Regolamento del Settore Arbitrale

# revisione	Estremi Delibere	
01	CF n. 73 /2020	26/09/2020
02	CF n. 116/2022	19/11/2022
03	CF n. 45/2024	30/06/2024
04	Delibera del Presidente	02/08/2024
05	CF n. 108/2025	25/10/2025

Sommario

TITOLO I – GENERALITÀ	5
CAPO I – GENERALITÀ.....	5
Art. 1 – Generalità	5
Art. 2 – Presenza obbligatoria degli Arbitri.....	5
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE	5
CAPO I – ORGANIZZAZIONE.....	5
Art. 3 – Costituzione e scopi.....	5
Art. 4 – Autogoverno.....	5
Art. 5 – Organico Arbitrale.....	6
Art. 6 – Organizzazione del Settore Arbitrale	6
Art. 7 – Requisiti per cariche – Durata	6
CAPO II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE	6
Art. 8 – Presidente della Commissione Arbitrale Federale	6
Art. 9 – Commissione Arbitrale Federale.....	7
Art. 10 – Compiti della Commissione Arbitrale Federale	7
Art. 11 – Segretario della Commissione Arbitrale Federale.....	8
Art. 12 – L’Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri	8
Art. 13 – Commissione Verifica Poteri	10
Art. 14 – Assemblea straordinaria. Integrazione della Commissione Arbitrale Federale	10
Art. 15 – Conferenza Nazionale degli Arbitri	11
CAPO III – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA	11
Art. 16 – Fiduciario d’Area degli Arbitri.....	11
Art. 17 – Compiti del Fiduciario d’Area degli Arbitri.....	12
CAPO IV – DESIGNAZIONI.....	12
Art. 18 – Norme comuni	12
Art. 19 – Designazioni di competenza della Commissione Arbitrale Federale.....	13
Art. 20 – Designazioni di competenza del Fiduciario d’Area	13
Art. 20 bis - Criteri generali di designazione.....	13
TITOLO III - INQUADRAMENTO DEGLI ARBITRI.....	13
CAPO I – NORME COMUNI	13
Art. 21 – Qualifiche	13

Art. 22 – Albi e schedari.....	14
Art. 23 – Requisiti.....	14
Art. 24 – Incompatibilità e divieti.....	14
Art. 25 – Tesseramento.....	14
CAPO II – ARBITRI.....	15
Art. 26 – Arbitri.....	15
Art. 27 – Arbitri Regionali.....	15
Art. 28 – Arbitri Candidati Nazionali.....	15
Art. 29 – Arbitri Nazionali.....	15
Art. 30 – Arbitri FIDE e Arbitri Internazionali.....	16
TITOLO IV - IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI.....	16
CAPO I – IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI.....	16
Art. 31 – Impiego degli Arbitri.....	16
Art. 32 – Sostituzione dell’Arbitro.....	16
TITOLO V - COMPITI DEGLI ARBITRI.....	17
CAPO 1 – COMPITI DEGLI ARBITRI.....	17
Art. 33 – Compiti dell’Arbitro.....	17
Art. 34 – Ausiliari dell’Arbitro.....	17
Art. 35 – Adempimenti prima dell’inizio delle gare.....	17
Art. 36 – Adempimenti durante lo svolgimento delle gare.....	18
Art. 37 – Adempimenti al termine delle gare.....	19
Art. 38 – Compiti atipici.....	19
TITOLO VI - RECLUTAMENTO, CORSI, ESAMI, ATTIVITÀ.....	19
CAPO I – RECLUTAMENTO.....	19
Art. 39 – Reclutamento.....	19
Art. 40 - Obblighi degli affiliati.....	20
CAPO II – CORSI.....	20
Art. 41 – Corsi d’esame.....	20
Art. 42 – Seminari di aggiornamento.....	20
Art. 43 - Istruttori e Formatori per gli Arbitri.....	20
CAPO III – TIROCINIO, ESAMI, EVENTUALE COLLOQUIO.....	21
Art. 44 – Tirocinio.....	21
Art. 45 – Esami per il passaggio alle varie qualifiche.....	21
CAPO IV – ATTIVITÀ.....	21

Art. 46 – Arbitri inattivi ed emeriti.....	21
Art. 47 – Cancellazione dagli Albi	22
Art. 48 – Reiscrizione negli Albi e riammissione in attività	22
Art. 49 – Revisione annuale degli Albi	23
TITOLO VII - DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI	23
CAPO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI	23
Art. 50 – Tessera arbitrale federale.....	23
Art. 51 - Accettazione o rinuncia della designazione	23
Art. 52 – Divisa e distintivo.....	23
Art. 53 – Benemerenze	23
Art. 54 – Condotta	23
Art. 55 – Doveri degli Arbitri	24
Art. 56 – Diritti e benefici dell’Arbitro	24
Art. 57 – Rimborsi delle spese.....	25
TITOLO VIII - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE	25
CAPO I – GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE	25
Art. 58 – Giurisdizione tecnica e disciplinare	25
Art. 59 – Provvedimenti tecnici.....	25
Art. 59 bis – Procedimento relativo all’adozione di provvedimenti di cui agli artt. 47.1.c, 59 e 63 del presente regolamento.	26
Art. 60 – Provvedimenti disciplinari a carico degli Arbitri	27
Art. 61 - Comunicazione di provvedimenti	27
TITOLO IX – DOCUMENTAZIONE.....	28
CAPO I – DOCUMENTAZIONE	28
Art. 62 - Documenti comuni.....	28
Art. 63 - Penalità.....	28

TITOLO I – GENERALITÀ

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Generalità

1. Gli Arbitri costituiscono una classe di tesserati della FSI cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche.
2. Mansioni, compiti ed organizzazione degli Arbitri sono specificate nello Statuto e nel Regolamento Organico della FSI, nel presente regolamento e negli altri regolamenti federali e internazionali.
3. Gli Arbitri, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono del loro operato all'organizzazione centrale e periferica del Settore Arbitrale, ferme restando le attribuzioni degli organi di giustizia e del Consiglio Federale (CF).
4. Il Settore Arbitrale è dotato di autonomia operativa, come stabilito dall'art 18 comma 2 del D.lgs. 36/2021, e agisce nel rispetto e per il perseguimento delle direttive di politica sportiva stabilite dal CF.

Art. 2 – Presenza obbligatoria degli Arbitri

1. Ogni manifestazione agonistica deve essere diretta da un Arbitro per tutta la sua durata, salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico Federale (RTF) e dai singoli regolamenti che consentono che la competizione non sia diretta da un Arbitro.
2. Agli effetti delle funzioni arbitrali, gli Arbitri hanno pieni poteri, nei limiti stabiliti dai regolamenti, indipendentemente dalla loro categoria e qualifica.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARBITRALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE

Art. 3 – Costituzione e scopi

1. Per la gestione dell'attività arbitrale della federazione è costituito il Settore Arbitrale, retto dalla Commissione Arbitrale Federale (CAF). Il Settore assicura la direzione tecnica ed il controllo disciplinare delle manifestazioni agonistiche, nonché la copertura dell'organico arbitrale stabilito dal CF con il reclutamento, la formazione e la gestione dei quadri arbitrali federali, nei limiti di quanto previsto dai singoli regolamenti, ferme restando le attribuzioni degli organi di giustizia e del CF.

Art. 4 – Autogoverno

1. Il Settore Arbitrale, nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti della FSI e delle direttive di politica sportiva stabilite dal CF, si autogoverna ed è autonomo per quanto concerne:
 - a) le nomine nell'ambito del Settore;
 - b) l'organizzazione generale del Settore;
 - c) il reclutamento, la qualificazione e l'inquadramento degli Arbitri;
 - d) l'impiego degli Arbitri;

- e) la giurisdizione tecnica degli Arbitri nell'esercizio dell'attività tipica;
- f) l'organizzazione e la gestione dell'attività atipica.

Art. 5 – Organico Arbitrale

1. La CAF provvede, attraverso l'organizzazione di attività formative alla copertura dell'Organico Arbitrale stabilito dal CF. Inoltre, assicura la competenza, la disponibilità e la presenza sul territorio di un numero adeguato di arbitri di ogni livello e qualifica.
2. La CAF potrà formulare entro il 30 ottobre di ciascun anno motivate proposte in merito all'Organico Arbitrale per l'anno successivo.

Art. 6 – Organizzazione del Settore Arbitrale

1. L'organizzazione del Settore Arbitrale si distingue in centrale e periferica.
2. Costituiscono l'organizzazione centrale:
 - a) il presidente della CAF;
 - b) la CAF;
 - c) l'Assemblea Nazionale degli Arbitri;
 - d) la Conferenza Nazionale degli Arbitri.
3. Costituiscono l'organizzazione periferica:
 - a) i Fiduciari d'Area degli Arbitri.

Art. 7 – Requisiti per cariche – Durata

1. La carica di dirigente del Settore quale componente della CAF può essere ricoperta solo da Arbitri tesserati che si trovino nelle condizioni di eleggibilità previste dallo Statuto federale.
2. Le cariche hanno durata di un quadriennio in coincidenza con il ciclo olimpico del Comitato Internazionale Olimpico.
3. Nel caso di nomina infra-quadriennale, la durata in carica è limitata al residuo del quadriennio in corso.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 8 – Presidente della Commissione Arbitrale Federale

1. Il Presidente della CAF è scelto fra i componenti della CAF ed eletto dagli stessi in una seduta immediatamente successiva all'elezione dei componenti della CAF.

Nella prima votazione s'intende eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti è preferito il più anziano nell'esercizio gestionale, e fra egualmente anziani, il più anziano nella funzione arbitrale.

2. Il Presidente:
 - a) convoca periodicamente e presiede le riunioni della CAF, per le quali redige l'ordine del giorno;
 - b) dà attuazione alle decisioni assunte dalla CAF;
 - c) convoca l'Assemblea Nazionale degli Arbitri;
 - d) convoca la Conferenza Nazionale degli Arbitri;
 - e) propone alla CAF la nomina del Segretario della stessa;

- f) assiste alle riunioni del CF ed esprime su richiesta parere consultivo sulle materie di competenza arbitrale, cura i rapporti con la presidenza federale, il CF e gli altri organi della Federazione;
- g) prende decisioni d'urgenza, salva successiva ratifica della CAF, che deve essere sollecitamente convocata al riguardo;
- h) ha facoltà di delegare, per specifiche funzioni, le proprie prerogative ad altro componente della CAF.

3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate, limitatamente al periodo di impedimento, dal componente della CAF con più anzianità nell'esercizio gestionale e, fra egualmente anziani, il più anziano nella funzione arbitrale.

4. Il Presidente della CAF, con cadenza almeno annuale, relaziona al Consiglio Federale in ordine all'andamento del Settore Arbitrale, con particolare riferimento al numero ed alla distribuzione dei tornei sul territorio, il numero di arbitri presenti, il numero di corsi organizzati dalla CAF e la loro distribuzione territoriale, la partecipazione agli stessi ed il numero di promossi e bocciati e sugli arbitri inattivi, fornendo tutti i dati e informazioni utili al Consiglio Federale. Relaziona su ogni altro elemento ritenuto utile per favorire la migliore collaborazione tra CAF e Consiglio Federale per l'attuazione delle politiche sportive. La relazione può essere accompagnata da proposte da sottoporre al Consiglio Federale.

Art. 9 – Commissione Arbitrale Federale

- 1. La CAF è composta da cinque componenti, eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri che svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
- 2. La CAF ha autonomia operativa e risponde al CF del funzionamento e dell'efficienza del Settore.
- 3. Le riunioni della CAF sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o chi lo sostituisce; essa delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 4. La CAF può delegare a uno o a più dei propri componenti l'espletamento di determinate funzioni o l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla deliberazione della Commissione, fermo restando che le materie di cui all'art. 10 devono essere sottoposte alla delibera finale della Commissione.
- 5. Coloro che intendono candidarsi per l'elezione a membro della CAF devono porre formale candidatura nelle forme e nei termini indicati dall'art. 12.5 del presente regolamento.

Art. 10 – Compiti della Commissione Arbitrale Federale

- 1. La CAF:
 - a) dirige e controlla tutta l'attività del Settore, emanando circolari esplicative;
 - b) propone al CF modifiche o integrazioni del presente regolamento e delle disposizioni di attuazione;
 - c) nomina a maggioranza relativa il Segretario, su proposta del Presidente;
 - d) redige annualmente una relazione sul funzionamento e sull'attività del Settore, la sottopone al Consiglio Federale per ogni valutazione utile ai fini della politica sportiva da perseguire e agli Arbitri in sede di Conferenza Nazionale per fini informativi;
 - e) predispone il programma di attività per l'anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa, da sottoporre per la necessaria approvazione al CF;
 - f) formula proposte al CF in merito all'Organico Arbitrale;

- g) propone al CF i nominativi di Arbitri particolarmente meritevoli di encomi, riconoscimenti o di benemerenze;
- h) indice, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di celebrazione dei giochi olimpici estivi, l'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri e ne stabilisce ordine del giorno, data, ora e luogo di effettuazione, unitamente alla composizione della Commissione Verifica Poteri. L'indizione deve essere tempestivamente comunicata al Presidente Federale e deve avvenire almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Con le stesse modalità avviene l'indizione di eventuali assemblee straordinarie richieste per elezioni integrative dei componenti elettivi della CAF;
- i) indice annualmente la Conferenza Nazionale degli Arbitri e ne stabilisce ordine del giorno, data, ora e luogo di effettuazione. L'indizione deve avvenire almeno 50 giorni prima della data stabilita per la conferenza;
- j) controlla e coordina l'organizzazione periferica del Settore;
- k) cura la tenuta degli albi degli Arbitri, adottando i provvedimenti relativi ai movimenti dei quadri;
- l) nomina le commissioni esaminatrici per passaggio di categoria arbitrale;
- m)ratifica, o respinge con motivazione scritta, le promozioni proposte a seguito di corsi ed esami;
- n) organizza convegni, corsi di aggiornamento e corsi di formazione;
- o) designa gli Arbitri per le manifestazioni di propria competenza a norma dell'art. 19;
- p) sottopone al CF i nominativi degli Arbitri da proporre alla FIDE per la promozione alle categorie arbitrali internazionali, corredando la proposta di tutti i dati richiesti;
- q) riceve dall'omologatore segnalazioni su ritardi e/o errori nell'invio della documentazione delle manifestazioni;
- r) adotta provvedimenti tecnici nei confronti degli Arbitri;
- s) nomina i Fiduciari d'Area degli arbitri.

Art. 11 – Segretario della Commissione Arbitrale Federale

1. La CAF nomina al proprio interno il Segretario su proposta del Presidente.
2. Il Segretario redige il verbale delle riunioni firmandolo congiuntamente con il Presidente.

Art. 12 – L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva degli Arbitri, da svolgersi entro i termini previsti dall'Art. 10, viene convocata dal Presidente della CAF in carica, il quale dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente Federale.
2. La convocazione dovrà essere spedita a tutti gli aventi diritto al voto al momento della convocazione e alla Segreteria federale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data fissata, tramite posta elettronica con risposta certificante il ricevimento da parte degli Arbitri o con raccomandata A.R. per coloro che non utilizzino la posta elettronica o non comunichino il ricevimento entro 96 ore dalla spedizione. L'avviso dovrà contenere data, ora, luogo, ordine del giorno, composizione della Commissione Verifica Poteri e termine per la presentazione delle candidature. L'elenco aggiornato degli Arbitri ammessi con diritto di voto sarà pubblicato sul sito del Settore Arbitrale. Nell'ordine del giorno dovranno essere indicati tutti gli argomenti che saranno oggetto di discussione assembleare.

3. Elettorado attivo. Partecipano all'assemblea con diritto di voto tutti gli Arbitri in regola con il tesseramento, inseriti negli Albi da almeno 12 mesi, che nei 12 mesi precedenti l'assemblea, con decorrenza dalla data di tesseramento, abbiano svolto attività arbitrale documentata tipica o atipica. Ogni Arbitro ha diritto a un voto.
4. Elettorado passivo. Possono candidarsi alla carica di componenti della CAF tutti gli arbitri che, in aggiunta ai requisiti di cui al precedente comma 12.3, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto federale.
5. Candidature. Le candidature, da porsi per iscritto, dovranno pervenire alla segreteria federale almeno 20 (venti) giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso certificante di ricevimento e dovranno essere corredate di dichiarazione rilasciata dal candidato sul possesso dei requisiti richiesti dal precedente comma 12.4.
6. Compilazione della lista dei candidati. Scaduti i termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione della lista elencando i candidati in ordine alfabetico; provvede altresì, entro i successivi 5 (cinque) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione, a renderla pubblica con comunicati ufficiali o altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione. La lista aggiornata e definitiva verrà consegnata al presidente dell'assemblea, il quale ne darà lettura in aula. Copie dell'elenco dovranno essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione. Eventuali contestazioni alla stesura della lista dei candidati saranno risolte con le procedure previste dai regolamenti federali in vigore.
7. Ricorso per omessa attribuzione del diritto di voto. Gli arbitri aventi diritto al voto possono avanzare ricorso alla CAF, tramite il Segretario federale, avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale di cui al precedente comma 2 in caso di omessa o errata attribuzione di voto. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di celebrazione dell'assemblea, con atto sottoscritto dall'interessato. I ricorsi sono esaminati dalla CAF che, in base ai risultati dell'indagine, compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti e dei candidati, con l'indicazione delle variazioni apportate e dei reclami respinti. Le decisioni della CAF, in merito al diritto di voto, sono definitive.
8. Partecipazione e deleghe. All'assemblea ordinaria elettiva hanno diritto di partecipare gli Arbitri di cui al precedente comma 3. È preclusa, comunque, la partecipazione a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica, sospensione o inibizione in corso di esecuzione. È ammesso il rilascio di delega scritta del diritto di voto. Ogni Arbitro con diritto di voto può essere portatore di deleghe di altri Arbitri nel numero massimo di una.
9. Intervengono alle assemblee, senza diritto di voto, gli Arbitri non aventi diritto al voto in base a quanto disposto dal precedente comma 3, nonché gli Arbitri in posizione di aspettativa, gli eventuali invitati dalla CAF e gli organi centrali della FSI.
10. Le assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Arbitri aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, di almeno un quarto degli Arbitri aventi diritto a voto.
11. Le assemblee deliberano validamente con la maggioranza dei voti espressi.
12. Le elezioni dei membri della CAF devono essere effettuate con votazioni a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere tante preferenze quanti sono i membri da eleggere. Le preferenze espresse per chi non sia candidato sono nulle.
13. L'assemblea nomina un presidente che la dirige, e un segretario che ne redige il verbale, nonché la Commissione Scrutinio composta da tre membri proposti dall'assemblea ed eletti per acclamazione. La Commissione Scrutinio ha il compito di conteggiare i voti, assistendo il Presidente in qualunque tipo di votazione sia dal medesimo indetta. Gli scrutatori collaborano con il

Presidente ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

14. Per i compiti degli organi assembleari deve farsi riferimento alla disciplina prevista per l'Assemblea Federale.

Art. 13 – Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di provvedere alla verifica dell'identità dei partecipanti e della legittimazione a rappresentare gli aventi diritto al voto. La segreteria federale provvederà a fornire ai componenti la commissione verifica poteri sia l'elenco degli aventi diritto a voto sia l'elenco di quelli comunque ammessi ad assistere. La commissione è organo permanente dell'assemblea, si insedia almeno un'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

2. La Commissione Verifica Poteri è costituita da almeno tre componenti nominati dalla CAF nel momento in cui indice l'assemblea.

3. La Commissione Verifica Poteri è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei membri nominati; in tal caso, se è assente il presidente della Commissione Verifica Poteri, ne assume la presidenza il membro più anziano presente.

4. Se al momento dell'insediamento non sono presenti tutti i membri nominati, il Presidente della CAF o persona da questi delegata nomina seduta stante i membri mancanti affinché sia costituito un collegio di almeno tre membri, scegliendoli insindacabilmente fra i presenti che dimostrino di essere tesserati come Arbitri.

5. La presidenza della commissione così formata spetta al più anziano dei nominati originariamente se almeno uno di essi è presente, altrimenti il presidente che provvede alla nomina sul posto dei sostituti sceglie anche il presidente della Commissione Verifica Poteri; gli assenti sostituiti che giungano sul posto dopo che la loro sostituzione è avvenuta non possono più far parte della Commissione Verifica Poteri.

6. Non può far parte della Commissione Verifica Poteri alcun candidato alle cariche elettive di competenza dell'assemblea per la quale la Commissione Verifica Poteri stessa è nominata; nel caso si verifichi tale incompatibilità, la decadenza da componente la Commissione Verifica Poteri è immediata appena l'incompatibilità si rende manifesta e la sostituzione dei membri decaduti è di competenza del presidente che provvede alla nomina dei sostituti.

7. La Commissione Verifica Poteri esamina i titoli di ammissione dei membri dell'assemblea, ossia dei partecipanti con diritto di voto, attenendosi unicamente alle risultanze degli elenchi ufficiali definitivi. Esamina altresì la regolarità delle deleghe rilasciate, in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

8. Il presidente della Commissione Verifica Poteri ha il potere di disciplinare i lavori preliminari dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative ritenute atte allo scopo, inclusa la costituzione di un servizio d'ordine se non predisposto; tali poteri disciplinari sono assunti dal presidente dell'assemblea appena egli ne dichiara aperti i lavori.

Art. 14 – Assemblea straordinaria. Integrazione della Commissione Arbitrale Federale

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria:

a) nei casi previsti dai successivi commi 3 e 4;

b) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto;

- c) a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla maggioranza assoluta dei componenti la commissione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'ordine del giorno sarà predisposto dai proponenti.

2. Nell'ipotesi di vacanza, per qualsiasi motivo, di uno o due componenti della commissione si procederà alla sostituzione chiamando a far parte della commissione il primo o i primi due dei non eletti nell'ultima assemblea ordinaria effettuata, purché abbiano conseguito almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.
3. Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo la procedura suesposta l'elezione del consigliere mancante viene effettuata nel corso di un'assemblea nazionale straordinaria degli Arbitri da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da effettuarsi entro i successivi 30 giorni.
4. L'assemblea straordinaria dovrà comunque essere celebrata nei casi in cui venga meno la metà più uno dei componenti della commissione eletti nell'ultima assemblea ordinaria.
5. I componenti della CAF decadono in caso di mancato rinnovo del tesseramento arbitrale alla FSI e negli altri casi indicati dal Regolamento Organico Federale.
6. Il componente della CAF che risulti assente, salvo legittimo impedimento, per 3 (tre) riunioni periodiche consecutive è considerato dimissionario.

Art. 15 – Conferenza Nazionale degli Arbitri

1. La Conferenza Nazionale degli Arbitri è un organismo consultivo che ha il fine di dibattere i problemi del Settore, confrontare le diverse esperienze, sia nazionali o internazionali che locali, di uniformare metodi e criteri di gestione dell'attività e di formulare segnalazione al CF su modifiche regolamentari ritenute utili alla migliore conduzione delle gare e del Settore arbitrale. Essa è composta:
 - a) dagli Arbitri;
 - b) da eventuali esperti invitati dalla CAF;
 - c) ai lavori della Conferenza possono intervenire gli organi centrali della FSI.
2. Le convocazioni, a firma del Presidente della CAF, devono essere inviate a tutti gli Arbitri e alla FSI almeno 30 giorni prima della data stabilita e dovranno riportare il luogo, la data e l'ora di svolgimento nonché l'ordine del giorno.
3. Il presidente e il segretario della Conferenza Nazionale sono scelti tra i partecipanti. Il segretario redige il verbale delle riunioni, firmandolo congiuntamente con il presidente, lo invia alla CAF, che lo pubblica sul sito web del Settore Arbitrale.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 16 – Fiduciario d'Area degli Arbitri

1. Allo scopo di ottimizzare la gestione periferica del Settore Arbitrale, la CAF suddivide il territorio nazionale in Aree formate da una o più Regioni, secondo criteri di razionalità ed economia.
2. Entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea Ordinaria, sentito il parere degli arbitri dell'Area e dei comitati o delegati regionali di competenza, la CAF nomina per il quadriennio olimpico il Fiduciario d'Area, designandolo tra gli Arbitri attivi dell'Area di appartenenza di categoria superiore ad arbitro regionale.
3. Il Fiduciario d'Area degli Arbitri:

- a) partecipa di diritto alle riunioni dei Comitati Regionali delle Regioni afferenti all'Area amministrata, con parere consultivo;
 - b) assolve i compiti di cui al successivo articolo 17.
4. Il Fiduciario d'Area può essere revocato dalla CAF se colpito da sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 60, più gravi dell'ammonizione, o per gravi inadempienze nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Al termine del mandato, il Fiduciario d'Area degli arbitri, pur formalmente decaduto, resta in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Fiduciario d'Area.

Art. 17 – Compiti del Fiduciario d'Area degli Arbitri

1. Il Fiduciario d'Area degli Arbitri:
- a) organizza e gestisce l'attività arbitrale dell'Area;
 - b) invia annualmente al comitato o delegato regionale di appartenenza e alla CAF una previsione dell'attività nell'Area;
 - c) presenta annualmente alla CAF una relazione sull'attività svolta dall'Area;
 - d) ha facoltà di rilasciare nulla osta agli Arbitri Regionali e Candidati Nazionali della propria Area che in base alla competenza e al tirocinio effettuato sono da ritenersi idonei per l'ammissione ai corsi e agli esami per Arbitro Candidato Nazionale e per Arbitro Nazionale;
 - e) aggiorna gli albi regionali degli Arbitri;
 - f) tiene uno schedario delle prestazioni degli Arbitri dell'Area e trasmette a fine anno alla CAF un prospetto riassuntivo in cui siano espresse, per ciascun elemento, la valutazione e la segnalazione per eventuali premi;
 - g) indice, d'intesa con il Comitato o Delegato regionale di competenza, corsi per l'ottenimento della qualifica di Arbitro Regionale e corsi per l'ottenimento della qualifica di Arbitro Candidato Nazionale, e seminari;
 - h) designa gli Arbitri nelle manifestazioni di propria competenza, a norma dell'art. 20;
 - i) sorveglia la puntualità dell'invio della documentazione delle manifestazioni, effettuandone la revisione tecnica;
 - j) per le gare che si svolgono nella propria Area: 1) comunica alla CAF le decisioni tecniche d'urgenza prese per supplire a mancanze tecniche degli Arbitri appartenenti alla propria Area affinché essa possa prendere gli opportuni provvedimenti; 2) segnala alla CAF eventuali mancanze tecniche di Arbitri appartenenti ad Aree diverse dalla propria;
 - k) propone alla CAF i nominativi degli Arbitri meritevoli per l'assegnazione di riconoscimenti;
 - l) mantiene rapporti frequenti con la CAF e partecipa alle riunioni dei Fiduciari indette dalla CAF.

CAPO IV – DESIGNAZIONI

Art. 18 – Norme comuni

1. La CAF e il Fiduciario d'Area degli Arbitri effettuano le designazioni degli Arbitri per le manifestazioni di rispettiva competenza, come da specifici regolamenti.
2. I componenti della CAF non potranno essere designati per le manifestazioni di competenza CAF, salvo esplicita deroga concessa dal Presidente Federale o in sua vece dal Segretario Generale; il Fiduciario d'Area non potrà essere designato per le manifestazioni di propria competenza, salvo esplicita deroga concessa dal Presidente della CAF.

3. Le designazioni effettuate devono essere comunicate per iscritto sia all'Arbitro designato che all'Ente organizzatore od ospitante la manifestazione; inoltre, le designazioni effettuate dalla CAF devono essere comunicate anche al Fiduciario d'Area di appartenenza del designato e al Fiduciario d'Area competente per la Regione in cui si svolge la gara.

4. Ogni designazione deve essere registrata da apposito sistema informatico, a cura del designatore.

Art. 19 – Designazioni di competenza della Commissione Arbitrale Federale

1. La CAF designa per tornei di interesse internazionale e nazionale.

2. Oltre quanto previsto dagli appositi regolamenti sulle designazioni, la CAF può riservarsi la designazione per manifestazioni di competenza del Fiduciario d'Area, così come può delegare il Fiduciario d'Area per designazioni relative a specifiche manifestazioni.

Art. 20 – Designazioni di competenza del Fiduciario d'Area

1. Sono di competenza del Fiduciario d'Area le designazioni degli Arbitri relative alle manifestazioni la cui tipologia non rientri tra quelle riservate alla CAF.

2. Il Fiduciario d'Area può, altresì, essere delegato dalla CAF per designazioni relative specifiche manifestazioni.

Art. 20 bis - Criteri generali di designazione

1. Possono essere designati solo gli Arbitri che hanno dato preventivamente la propria disponibilità ad arbitrare la specifica manifestazione a calendario.

2. A parità di qualifica, il Fiduciario di Area designa l'Arbitro la cui residenza dista dalla sede del torneo non oltre i 60 minuti (90 minuti per tutte quelle manifestazioni sportive che si concludono in giornata), calcolati sulla base del mezzo indicato per raggiungere la sede di gioco.

3. A richiesta dell'Organizzatore è possibile derogare al precedente punto 2. con la designazione, a parità di qualifica, di altri arbitri che hanno dato la propria disponibilità ad arbitrare la specifica manifestazione a calendario.

4. Prima della scadenza del termine di inserimento delle disponibilità, per i tornei di interesse della CAF o del Fiduciario di Area l'Organizzatore può esprimere una eventuale proposta di composizione dello staff arbitrale sulla base delle disponibilità pervenute per la manifestazione.

TITOLO III - INQUADRAMENTO DEGLI ARBITRI

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 21 – Qualifiche

1. Gli Arbitri della FSI hanno le seguenti qualifiche:

- a) Arbitri Regionali;
- b) Arbitri Candidati Nazionali;
- c) Arbitri Nazionali;
- d) Arbitri FIDE;
- e) Arbitri Internazionali.

2. I titoli di Arbitro Regionale, Arbitro Candidato Nazionale e Arbitro Nazionale sono assegnati dalla CAF. I titoli di Arbitro FIDE e Arbitro Internazionale vengono conferiti dalla FIDE, su proposta della FSI e previa esibizione di documentazione idonea.

Art. 22 – Albi e schedari

1. Gli Arbitri sono iscritti nell'albo nazionale, tenuto dalla CAF, e negli albi regionali, tenuti dai Fiduciari d'Area.
2. Gli iscritti nell'albo nazionale sono di diritto iscritti nell'albo della regione di residenza.

Art. 23 – Requisiti

1. Possono essere iscritti negli albi i tesserati che possiedano i seguenti requisiti:
 - a) - aver compiuto il diciottesimo anno di età;
- aver frequentato un apposito corso e superato gli esami di merito;
- non hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- non hanno riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI, o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. Non è altresì iscrivibile chi abbia riportato la condanna alla radiazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo rappresentato e costituito dai richiamati enti, pur potendo lo stesso tesserarsi per la sola pratica sportiva presso altra Federazione. Il provvedimento di radiazione al pari dell'eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le altre sanzioni iscrivibili nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo devono essere comunicati al CONI.
 - b) I cittadini stranieri che per la FIDE diventano ITA devono essere in possesso della qualifica di FA o IA.
2. La CAF e il Fiduciario d'Area di competenza si riservano di chiedere agli interessati idonea documentazione dei suddetti requisiti.

Art. 24 – Incompatibilità e divieti

1. La qualifica di Arbitro attivo è incompatibile con le cariche elettive federali e sociali.
2. Le cariche di dirigenti centrali e periferici del Settore degli Arbitri sono incompatibili fra loro, e quindi non cumulabili.
3. Pur non essendovi incompatibilità tra la qualifica di Arbitro e quella di giocatore o di organizzatore, vi è l'assoluto divieto per un Arbitro di una gara di esserne al contempo partecipante o di assumerne responsabilità organizzative.
4. Pur non essendovi incompatibilità tra la qualifica di Arbitro e quella di istruttore, vi è il divieto per un Arbitro di essere direttore di una gara valida per l'assegnazione di titoli provinciali, regionali o nazionali giovanili alla quale prendano parte suoi allievi.

Art. 25 – Tesseramento

1. Il tesseramento degli Arbitri avviene individualmente presso la Segreteria Federale o eventualmente per mezzo di Società affiliate avvalendosi della modulistica predisposta dalla FSI, in entrambi i casi con copia inviata al Fiduciario d'Area competente per la Regione di appartenenza, oppure tramite il Fiduciario d'Area della Regione di appartenenza.

2. L'Arbitro non tesserato per l'anno in corso è escluso da qualsiasi attività arbitrale tipica o atipica, compresa la partecipazione a corsi, esami o seminari di aggiornamento, fino ad avvenuto tesseramento.

CAPO II – ARBITRI

Art. 26 – Arbitri

1. Per ottenere la qualifica di Arbitro e l'iscrizione all'albo è necessario avere i requisiti indicati nell'art. 23 e superare gli esami previsti per le varie qualifiche.

Art. 27 – Arbitri Regionali

1. La qualifica di Arbitro Regionale e la relativa iscrizione all'albo si ottengono dopo aver superato l'esame al termine di un apposito percorso autorizzato dalla CAF, i cui esiti siano stati ratificati dalla CAF.

2. Gli Arbitri Regionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale, quali arbitri principali:

- a) manifestazioni che non contemplino promozioni o variazioni nella graduatoria internazionale Elo FIDE;
- b) tornei rapid e blitz, anche se omologati per le relative graduatorie FIDE;
- c) dopo un anno di iscrizione all'albo e di effettivo svolgimento dell'attività arbitrale, un Arbitro Regionale può dirigere in qualità di arbitro principale manifestazioni valide per le variazioni nella graduatoria internazionale Elo FIDE, purché si tratti di manifestazioni di non più di sei turni e di rilevanza locale.

3. La collaborazione degli Arbitri Regionali in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di Arbitri delle categorie superiori.

4. La qualifica di Arbitro Regionale decade definitivamente qualora l'interessato non sia ammesso agli Albi entro due anni dalla data di ratifica dell'esame.

Art. 28 – Arbitri Candidati Nazionali

1. Si ottiene la qualifica di Arbitro Candidato Nazionale su proposta del Fiduciario d'Area degli arbitri corredata da certificazione di partecipazione al relativo corso, con superamento dell'esame previsto, e successiva ratifica da parte della CAF, e da idonea documentazione dell'attività svolta negli ultimi quattro anni.

2. Per ottenere la qualifica prevista dall'art. 21.1 lett. b), il candidato oltre al superamento dell'esame previsto deve aver effettuato un adeguato tirocinio di cui all'Art. 44 come collaboratore di almeno due Arbitri principali.

3. Gli Arbitri Candidati Nazionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale tutte le manifestazioni che possono essere dirette da Arbitri di categoria inferiore, nonché manifestazioni per le quali siano previste variazioni nella graduatoria internazionale purché abbiano non più di sei turni. Inoltre, possono arbitrare altre manifestazioni solo se previsto dai regolamenti per le designazioni o su espressa deroga del Presidente della CAF. La loro collaborazione in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di Arbitri delle categorie superiori.

Art. 29 – Arbitri Nazionali

1. La qualifica di Arbitro Nazionale si ottiene con la partecipazione al corso per tale qualifica e con superamento dell'esame previsto e successiva ratifica da parte della CAF. Il candidato è ammesso a detto corso a seguito di domanda con documentata attività svolta negli ultimi quattro

anni. La CAF può inoltre disporre che la qualifica possa essere conseguita con il superamento di apposito esame davanti ad una commissione esaminatrice nominata dalla CAF stessa.

2. Per ottenere la qualifica prevista dall'art. 21.1 lett. c), il candidato oltre al superamento dell'esame previsto deve aver effettuato un adeguato tirocinio di cui all'Art. 44 come collaboratore di almeno tre Arbitri principali.

3. Gli Arbitri Nazionali sono abilitati ad arbitrare sull'intero territorio nazionale tutte le manifestazioni che possono essere dirette da Arbitri di categoria inferiore, nonché manifestazioni per le quali siano previste variazioni nella graduatoria internazionale. La loro collaborazione in altri tipi di manifestazione è ammessa sotto la responsabilità di Arbitri delle categorie superiori.

4. Un Arbitro Nazionale può essere ritenuto idoneo dalla CAF a dirigere manifestazioni di interesse internazionale, pur senza il possesso di adeguato titolo, purché ciò non sia in contrasto con le disposizioni FIDE.

Art. 30 – Arbitri FIDE e Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Nazionali possono ottenere le qualifiche di Arbitro FIDE, e gli Arbitri FIDE quella di Arbitro Internazionale, soddisfacendo i requisiti previsti dal regolamento FIDE.

2. La qualifica viene deliberata dagli organi competenti della FIDE su richiesta del CF della FSI.

3. Gli Arbitri FIDE e Internazionali sono abilitati ad arbitrare:

- a) sull'intero territorio nazionale, senza limitazioni di sorta, tutte le manifestazioni approvate dalla FSI;
- b) in campo internazionale le manifestazioni approvate dagli organismi internazionali.

TITOLO IV - IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

CAPO I – IMPIEGO E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

Art. 31 – Impiego degli Arbitri

1. In tutte le manifestazioni agonistiche la cui effettuazione sia subordinata alle autorizzazioni degli Organismi della FSI è obbligatoria la presenza dell'Arbitro nei limiti di quanto previsto dal regolamento tecnico federale.

2. L'Arbitro designato e presente in sede di torneo non può essere ricusato.

3. Per tutta la durata della manifestazione l'Arbitro dovrà essere in possesso di idoneo tesseramento per la qualifica, e in possesso di licenza FIDE laddove previsto.

Art. 32 – Sostituzione dell'Arbitro

1. Se l'Arbitro unico designato risulta assente all'orario fissato per le operazioni preliminari oppure è impedito successivamente nel corso della manifestazione, l'affiliato organizzatore deve immediatamente informare il designatore per richiedere l'eventuale sostituzione.

2. L'Arbitro sostituto assume la direzione della manifestazione, a meno che l'Arbitro principale sopraggiunga prima dell'inizio del primo incontro; in questo caso le operazioni già effettuate non si ripetono, salvo necessari completamenti o correzioni.

3. Nel caso di manifestazione arbitrata da più Arbitri, se l'assente è l'Arbitro principale le sue funzioni saranno ricoperte dall'Arbitro stabilito dal designatore.

4. Nel caso in cui non venga rintracciato altro Arbitro per sostituire il titolare assente o impedito, e non è presente alcun Arbitro, la manifestazione non può avere inizio o non può proseguire.

TITOLO V - COMPITI DEGLI ARBITRI

CAPO 1 – COMPITI DEGLI ARBITRI

Art. 33 – Compiti dell'Arbitro

1. L'Arbitro, oltre ai compiti fissati dai regolamenti del gioco degli scacchi e dei bandi, deve osservare le disposizioni che seguono per tutte le fasi della manifestazione nella quale è impegnato.
2. Il giudizio dell'Arbitro è inappellabile per quanto concerne l'interpretazione delle regole degli scacchi, eccezion fatta per le gare che prevedano la costituzione di un Comitato d'appello.

Art. 34 – Ausiliari dell'Arbitro

1. L'organizzatore della manifestazione può mettere a disposizione dell'arbitro uno o più tesserati in qualità di ausiliari, prima e durante la gara, nell'approntare la sala di gioco e nell'esecuzione delle altre incombenze di carattere operativo, ivi compresa la segnalazione all'Arbitro di eventuali comportamenti anomali durante il gioco, e materie di cui agli articoli 35 e 36, che non possono comunque prendere decisioni di carattere regolamentare o tecnico. L'arbitro principale può altresì nominare in qualità di ausiliario un tesserato di sua fiducia.

Art. 35 – Adempimenti prima dell'inizio delle gare

1. L'Arbitro una volta accettata la designazione, deve:
 - a) prendere contatto con l'Organizzatore per ogni informazione ritenuta utile ai fini di un'ordinata preparazione allo svolgimento dei compiti;
 - b) prendere visione del regolamento approvato della manifestazione;
 - c) disporre il proprio arrivo sul luogo della manifestazione con adeguato anticipo rispetto all'orario fissato per le operazioni preliminari.
2. Appena giunto sul luogo della manifestazione, l'Arbitro procede come segue:
 - a) si qualifica e prende contatto con l'ente organizzatore, lasciandogli un proprio recapito per reperibilità;
 - b) esegue, assieme all'Organizzatore, un sopralluogo sulla sede di gioco, per verificare la regolarità ed agibilità; se rileva irregolarità, impartisce all'Organizzatore le opportune disposizioni per la rimozione delle stesse;
 - c) controlla la disponibilità e l'idoneità del materiale necessario per lo svolgimento della manifestazione (giochi, orologi, formulari, ecc.).
3. Prima dell'inizio delle gare l'Arbitro svolge i seguenti compiti:
 - a) ove la manifestazione richieda la presenza di più Arbitri, riunisce gli Arbitri collaboratori designati, impartendo le istruzioni necessarie per il migliore espletamento delle loro funzioni;
 - b) riunisce gli eventuali ausiliari spiegando loro dettagliatamente i compiti ed il modo di attuarli;

- c) accetta le iscrizioni presentate dall'Organizzatore, distinte per le singole gare previste dal programma della manifestazione e complete di tutte le indicazioni richieste per ogni nominativo iscritto;
- d) verifica il tesseramento dei concorrenti, l'eventuale esistenza di sanzioni e, se lo ritiene, i documenti di riconoscimento;
- e) riceve, per i giocatori sprovvisti di tessera, le dichiarazioni liberatorie in formato di autocertificazione e decide sulla loro ammissione a giocare;
- f) provvede, con le modalità generali stabilite dai regolamenti tecnici e con quelle particolari stabilite dal regolamento della manifestazione, alla compilazione degli elenchi che espone al pubblico;
- g) provvede, negli incontri a squadre, all'espletamento delle operazioni preliminari previste dal relativo regolamento;
- h) raccoglie ed allega al verbale di gara i reclami presentati in relazione alle operazioni preliminari e prende nota di essi sul verbale di gara stesso, facendoli seguire dalla propria decisione motivata in merito;
- i) decide, ove necessario, l'orario giornaliero d'inizio e termine del gioco, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento della manifestazione, e lo espone al pubblico per la chiamata dei giocatori da effettuarsi almeno dieci minuti prima dell'orario fissato;
- j) quando sono designati Arbitri collaboratori, si fa assistere dagli stessi in ogni fase delle operazioni preliminari, in modo da favorire l'acquisizione di esperienza;
- k) pone in atto qualunque iniziativa ritenga opportuna per il miglior andamento della manifestazione.

Art. 36 – Adempimenti durante lo svolgimento delle gare

1. L'Arbitro nel corso della manifestazione svolge i seguenti compiti:
 - a) esamina i formulari con i risultati degli incontri man mano che gli vengono consegnati dai giocatori o dai collaboratori, e ne annota l'esito sul tabellone esposto al pubblico e sui propri atti;
 - b) decide in merito alle proposte degli Arbitri collaboratori;
 - c) interviene, quando richiesto, in merito alle decisioni prese dagli Arbitri collaboratori e, se del caso, può anche cambiare tali decisioni;
 - d) verifica il regolare svolgimento degli incontri, il corretto funzionamento degli orologi, la sussistenza di condizioni adeguate allo svolgimento degli incontri;
 - e) interviene direttamente, quando lo ritiene opportuno, affinché siano rispettate le norme regolamentari;
 - f) decide se e quando un incontro deve essere interrotto per cause di forza maggiore e quando deve essere ripreso dopo l'interruzione;
 - g) per controversie circa l'applicazione delle regole degli scacchi e delle altre norme regolamentari inerenti alle stesse decide immediatamente dando risposta verbale;
 - h) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento;
 - i) adotta gli altri provvedimenti previsti dal regolamento, sia d'ufficio sia su reclamo;
 - j) adotta, d'intesa con l'Organizzatore, tutti i provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e che non siano in contrasto con le norme regolamentari;
 - k) predispone la nota per il rimborso delle spese e la consegna all'Organizzatore;

- l) comunica all'Organizzatore l'importo delle quote di omologazione;
- m) controlla che le manifestazioni si svolgano in conformità alle condizioni previste dai bandi approvati.

Art. 37 – Adempimenti al termine delle gare

1. L'Arbitro, al termine della manifestazione, svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone le classifiche finali e le consegna all'Organizzatore;
 - b) consegna, ai giocatori che avessero ottenuto norme per i titoli FSI, una copia firmata della certificazione;
 - c) consegna agli Arbitri collaboratori le schede con proprie valutazioni sul loro operato;
 - d) si trattiene sul luogo delle gare fino al termine della premiazione, onde consentire la presentazione di eventuali reclami;
 - e) rilascia quietanza liberatoria all'Organizzatore per il rimborso delle spese, all'atto del relativo pagamento.
2. Dopo la conclusione della manifestazione:
 - a) completa il verbale di gara, che invia utilizzando i canali a ciò predisposti, entro 8 giorni salvo i tornei che durano più di 30 giorni; il verbale di gara deve essere compilato e inviato anche in caso di mancato svolgimento della manifestazione in sede di torneo;
 - b) per gli incontri a squadre, entro 8 (otto) giorni o comunque nei diversi tempi previsti dal Regolamento, trasmette in via telematica all'organo federale competente il verbale di gara ed i suoi allegati.

Art. 38 – Compiti atipici

1. Al di fuori delle designazioni per l'esercizio delle attività tipiche, gli Arbitri possono essere chiamati a svolgere funzioni e compiti atipici, assumendone le seguenti cariche od incarichi:
 - a) dirigente del Settore;
 - b) commissario di esami;
 - c) docente per i corsi e i seminari di aggiornamento.
2. I compiti atipici possono essere affidati anche agli Arbitri che siano inattivi unicamente per cause di incompatibilità.

TITOLO VI - RECLUTAMENTO, CORSI, ESAMI, ATTIVITÀ

CAPO I – RECLUTAMENTO

Art. 39 – Reclutamento

1. Il Fiduciario d'Area, nell'attuazione dei programmi disposti dalla CAF indice, d'intesa con il Comitato Regionale o il Delegato regionale competente, corsi per Arbitro Regionale e seminari periodici di aggiornamento, e provvede al coordinamento dell'attività preparatoria.
2. Il docente o il Presidente della commissione d'esame, entro 8 (otto) giorni dalla conclusione della sessione di corsi o di esami, invia alla CAF il verbale di corso o di esame e tutti gli allegati, ivi compreso l'elenco dei partecipanti con indicazione degli esiti e dei giudizi.

3. Tutte le spese di organizzazione dei corsi, degli esami e dei seminari e il rimborso delle spese ai docenti ed ai commissari d'esame sono a carico del Comitato o Delegazione Regionale competente, il quale può inserire tali iniziative nel programma annuale di attività, o in via surrogatoria della Federazione.
4. Per favorirne l'acquisizione di autonomia ed esperienza, un Arbitro Regionale con anzianità nella qualifica inferiore a un anno potrà essere designato in soprannumero in un torneo di competenza locale. Il Comitato o Delegazione Regionale, o in via surrogatoria la Federazione, provvede al compenso e al rimborso spese stabilito per l'Arbitro Regionale.
5. Tutte le attività di aggiornamento devono essere effettuate a titolo gratuito per gli arbitri attivi e in regola con il tesseramento.

Art. 40 - Obblighi degli affiliati

1. Gli affiliati devono favorire il reclutamento degli Arbitri tra i propri tesserati e soprattutto fra i giovani.

CAPO II – CORSI

Art. 41 – Corsi d'esame

1. Per l'inquadramento e la qualificazione degli Arbitri la CAF:
 - a) approva i corsi per Arbitro Regionale e per Arbitro Candidato Nazionale indetti dai Fiduciari d'Area e ne designa i docenti e i commissari d'esame;
 - b) d'intesa con la FSI, può indire corsi per Arbitro Regionale presso sedi d'interesse nazionale. I partecipanti a tali corsi sono successivamente inviati alle sessioni di tirocinio e d'esame organizzate dai Fiduciari d'Area per il completamento del percorso formativo
 - c) indice almeno ogni due anni, tenendo conto delle eventuali proposte dei Fiduciari d'Area, un corso per Arbitro Nazionale, riservato agli Arbitri Candidati Nazionali con curriculum ed anzianità nella qualifica di almeno due anni, e ne designa i docenti e i commissari d'esame. Qualora il numero dei candidati fosse ritenuto insufficiente per l'effettuazione di un corso (inferiore a 8) o lo stesso non potesse tenersi per altri motivi, la CAF può sostituirlo con un esame da sostenersi presso una commissione esaminatrice appositamente designata.
2. Il Fiduciario d'Area, altresì, indice le riunioni programmatiche di coordinamento dei docenti dei corsi e dei seminari di aggiornamento.

Art. 42 – Seminari di aggiornamento

1. I seminari di aggiornamento sono finalizzati alla diffusione e all'illustrazione delle modifiche regolamentari, nonché all'approfondimento delle varie materie rivolto alla sempre maggiore qualificazione degli Arbitri.
2. La CAF organizza seminari di aggiornamento d'interesse nazionale e designa i docenti delle stesse.
3. La CAF approva proposte e programmi di seminari di aggiornamento regionali avanzate dai Fiduciari d'Area che hanno avuto parere favorevole del Comitato Regionale competente, e designa i docenti delle stesse.

Art. 43 - Istruttori e Formatori per gli Arbitri

1. Gli Istruttori e i Formatori degli Arbitri hanno il compito di tenere i corsi di formazione e quelli di aggiornamento. Inoltre, hanno il compito di presiedere le commissioni di esame per l'inquadramento e la qualificazione degli Arbitri.

2. Gli Istruttori degli Arbitri vengono addestrati dai Formatori degli Arbitri; questi ultimi, dopo un adeguato percorso come Istruttori, vengono addestrati in collaborazione con specifiche istituzioni federali.

CAPO III – TIROCINIO, ESAMI, EVENTUALE COLLOQUIO

Art. 44 – Tirocinio

1. Gli Arbitri, per poter conseguire la qualifica superiore, sono tenuti ad effettuare un tirocinio di durata adeguata. Il tirocinio consiste nel collaborare, con relazione favorevole dell'Arbitro principale, con Arbitri dei livelli superiori, nelle funzioni tipiche della direzione di competizioni qualificate e nella partecipazione a seminari di aggiornamento.
2. Il tirocinio è documentato dalle schede di valutazione di cui all'Art. 37.1.c, rilasciate a tutti i collaboratori di categorie Regionale e Candidato Nazionale, in originale firmato, a cura dell'Arbitro principale della manifestazione o di un suo delegato.

Art. 45 – Esami per il passaggio alle varie qualifiche.

1. I corsi di cui all'Art. 41 devono concludersi con un esame che consisterà in una prova scritta integrata o eventualmente sostituita da una prova orale, basata su domande relative agli argomenti trattati durante il corso e a quanto previsto dal programma per il conseguimento della qualifica.
2. La commissione esaminatrice stilerà il giudizio definitivo e il presidente della commissione lo trasmetterà alla CAF e per quanto di sua competenza al Fiduciario d'Area, allegando l'eventuale documentazione prodotta dal candidato (valutazioni ricevute e certificazioni di partecipazioni a seminari di aggiornamento).
3. Per il passaggio alla qualifica di Arbitro Nazionale, la CAF nomina per la commissione esaminatrice tre componenti, di cui almeno uno Arbitro Internazionale o FIDE e che sia in possesso della qualifica di Istruttore o Formatore degli Arbitri, che funge da presidente.
4. Sono ammessi a sostenere l'esame di cui al comma 3 gli Arbitri Candidati Nazionali, che abbiano ottenuto sufficiente competenza a seguito di arbitraggi effettuati e con partecipazione a seminari periodici di aggiornamento; essi dovranno presentare alla CAF, nei termini fissati, la domanda di ammissione contenente:
 - a) generalità;
 - b) indicazione dei requisiti;
 - c) eventuali attestazioni di partecipazione ai seminari di aggiornamento;
 - d) dichiarazioni di valutazione positiva negli arbitraggi effettuati, rilasciata dai rispettivi Arbitri principali;
 - e) nulla osta di cui all'art. 17.1e.
5. L'esame è superato se il giudizio complessivo è positivo.
6. Con il superamento dell'esame, e la successiva ratifica da parte della CAF, il candidato ottiene immediatamente la qualifica di Arbitro Nazionale.

CAPO IV – ATTIVITÀ

Art. 46 – Arbitri inattivi ed emeriti

1. Gli Arbitri sono depennati dagli Albi degli Arbitri in attività e vengono classificati inattivi, pur conservando il titolo conseguito, per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della quota annuale di tesseramento FSI prevista per gli Arbitri per l'anno in corso;
 - b) incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica;
 - c) dimissioni. La domanda dell'interessato deve essere inoltrata alla CAF tramite il rispettivo Fiduciario d'Area;
 - d) indisponibilità per l'attività nazionale e internazionale protratta per un intero anno solare.
2. Gli Arbitri inattivi non possono essere designati per manifestazioni che si svolgano durante il periodo di inattività.
3. La CAF cura la tenuta dell'elenco nazionale degli Arbitri inattivi.
4. Gli Arbitri inattivi vengono posti in posizione di aspettativa e vengono iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi con il titolo conseguito. L'eventuale richiesta di reinserimento nei quadri arbitrali è regolata da quanto previsto all'art. 48. L'Arbitro inattivo non è tenuto al pagamento del tesseramento.
5. Agli Arbitri delle categorie internazionali o, eccezionalmente, anche nazionali, inattivi per motivi di salute o di anzianità, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti del Settore Arbitrale, la CAF può attribuire il riconoscimento di Arbitro Emerito.
6. L'inattività, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni del presente regolamento, inizia nel momento in cui perviene alla sede della CAF la richiesta di classificazione nell'elenco degli Arbitri inattivi per dimissioni o nel momento in cui, su indicazione di chiunque ne abbia interesse, la CAF constata lo stato di inattività o viene a conoscenza della causa di incompatibilità e cessa nel momento in cui la CAF comunica la reiscrizione ex art. 48 al richiedente.

Art. 47 – Cancellazione dagli Albi

1. L'Arbitro può essere cancellato dall'albo per:
- a) dimissioni;
 - b) ingiustificata inattività per un periodo di due anni;
 - c) motivi di carattere tecnico determinanti l'incapacità o l'inabilità ad arbitrare;
 - d) perdita dei requisiti di cui all'art. 23 del presente Regolamento;
 - e) radiazione determinata da provvedimenti di carattere disciplinare.
2. I provvedimenti di cancellazione sono adottati dalla CAF e soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Federale che può modificare la durata del provvedimento adottato.
3. La cancellazione comporta la perdita della qualifica di tesserato nella categoria Arbitro.

Art. 48 – Reiscrizione negli Albi e riammissione in attività

1. Gli Arbitri iscritti nell'elenco degli Arbitri inattivi per dimissioni (art. 46.1 lett. c) possono essere reiscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, a condizione che presentino domanda alla CAF.
2. Gli Arbitri iscritti nell'elenco degli arbitri inattivi per incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività tipica (art. 46.1 lett. b) possono essere reiscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano, a condizione che presentino domanda alla CAF al venir meno della causa di incompatibilità.
3. Gli Arbitri che, ai sensi dell'art. 47 del presente regolamento, sono stati cancellati dall'albo, se è venuta meno la ragione della cancellazione, possono essere reiscritti nell'albo, con la qualifica cui già appartenevano a condizione che presentino domanda alla CAF.

4. In ogni caso la CAF, con decisione motivata e tenuto prioritariamente conto dell'esigenza di coprire l'organico arbitrale, può disporre un percorso formativo di riammissione. La decisione della CAF non è impugnabile dall'interessato.

Art. 49 – Revisione annuale degli Albi

1. Entro la fine di ogni anno la CAF, in accordo con i Fiduciari d'Area degli Arbitri, provvede alla revisione generale degli albi degli Arbitri.
2. Copia degli albi aggiornati viene pubblicata annualmente negli atti ufficiali.
3. I movimenti nei quadri verificatisi nel corso dell'anno vengono pubblicati negli atti ufficiali. La comunicazione dei provvedimenti di cancellazione e di trasferimento all'elenco degli Arbitri inattivi avviene mediante affissione nel sito web del Settore Arbitrale.

TITOLO VII - DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

CAPO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI ARBITRI

Art. 50 – Tessera arbitrale federale

1. All'Arbitro in regola con il tesseramento deve essere rilasciata la tessera a cura della FSI, nei modi utilizzati per le altre tipologie di tesserati.
2. Il CF stabilisce annualmente la quota di tesseramento per le varie qualifiche della categoria arbitrale.

Art. 51 - Accettazione o rinuncia della designazione

1. Ricevuta la designazione, l'Arbitro deve comunicare tempestivamente al designatore l'eventuale rinuncia per gravi motivi.

Art. 52 – Divisa e distintivo

1. Nei casi in cui non sia prevista una divisa ufficiale, l'arbitro è tenuto a vestire in modo consono alla sua funzione.
2. È sempre obbligatorio l'uso del distintivo e/o della tessera nel corso della manifestazione.

Art. 53 – Benemerenze

1. La CAF può proporre ogni anno al CF l'assegnazione di benemerenze agli Arbitri che abbiano acquisito particolari meriti nel campo delle attività della categoria.

Art. 54 – Condotta

1. Durante l'espletamento del proprio mandato, l'Arbitro deve essere imparziale e tenere un contegno rispondente alla delicata funzione che esplica.
2. L'Arbitro deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto attraverso la stampa o qualsiasi altro mezzo di diffusione, e tanto meno entrare in polemica con pubblico, atleti, dirigenti o altri tesserati FSI.
3. La mancata osservanza del comma 2 comporta il deferimento agli organi di giustizia federali.
4. L'Arbitro deve osservare scrupolosa e fattiva collaborazione in sede di gara e nei rapporti con l'Organizzatore e verso i propri colleghi investiti di incarichi direttivi.

5. L'Arbitro deve esigere il rispetto di norme e regolamenti da parte di atleti, accompagnatori, dirigenti e tesserati FSI.

Art. 55 – Doveri degli Arbitri

1. Gli Arbitri sono tenuti a:

- a) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali vengono designati, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- b) inviare nei termini la documentazione prescritta;
- c) osservare e far osservare le norme federali ed ogni altra direttiva emanata dal Settore;
- d) mantenere la massima riservatezza sui fatti inerenti alla propria funzione;
- e) improntare i rapporti con gli altri Arbitri a spirito di colleganza;
- g) tenersi costantemente aggiornati su modifiche e novità consultando il sito del Settore Arbitrale.
- h) informare la CAF se invitati o designati all'estero o in eventi indetti da istituzioni internazionali che si tengono sul territorio nazionale.

2. Agli Arbitri è vietato:

- a) svolgere le funzioni loro proprie in manifestazioni non autorizzate dalla FSI, salvo apposita deroga del designatore;
- b) rilasciare dichiarazione agli organi d'informazione con apprezzamenti riguardanti l'organizzazione, la conduzione e lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione autorizzata dalla federazione;
- c) pubblicizzare in qualsiasi modo manifestazioni autorizzate per le quali si è data disponibilità alla designazione;
- d) trattare sulla stampa o altri mezzi di diffusione gli argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli Arbitri in particolare, senza l'autorizzazione scritta della CAF;
- e) dirigere manifestazioni che si svolgono contemporaneamente in sedi diverse;
- f) gareggiare nella manifestazione da essi arbitrata;
- g) arbitrare manifestazioni di cui abbiano responsabilità organizzative;
- h) essere Arbitro Principale in manifestazioni in cui abbia conflitti di interesse;
- i) la gestione delle scacchiere elettroniche in un torneo ove si è designati.

3. Non rientrano nei compiti dell'Arbitro designato la compilazione dei comunicati stampa, la pubblicazione delle notizie tecniche del torneo sul web, la produzione dei file .pgn eventualmente richiesti dalla FIDE.

Art. 56 – Diritti e benefici dell'Arbitro

1. L'Arbitro in attività gode dei seguenti benefici:

- a) ricevere gli atti ufficiali;
- b) partecipare a premi stabiliti dal Settore;
- c) avere inserito il proprio nome nel programma della manifestazione per la quale è stato designato;
- d) partecipare alle assemblee del Settore ed esercitare il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo in conformità con quanto previsto dal presente regolamento;

- e) usufruire di ogni beneficio previsto dalle norme generali della FSI e comunque concesso dagli organi federali.
- 2. Gli Arbitri non attivi perdono i benefici previsti per la categoria.
- 3. L'Arbitro inattivo per incompatibilità non perde l'elettorato passivo, mentre perde l'elettorato attivo.

Art. 57 – Rimborsi delle spese

- 1. All'Arbitro iscritto negli albi, sia per le attività tipiche sia per quelle atipiche (con esclusione della partecipazione ai seminari di aggiornamento ed alle riunioni del Settore) spettano i compensi sportivi e il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute, nella misura e con la modalità prevista dal relativo Regolamento approvato dal CF.
- 2. Per i tornei la richiesta di rimborso va inoltrata all'Organizzatore, salva diversa indicazione del CF.

TITOLO VIII - GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

CAPO I – GIURISDIZIONE TECNICA E DISCIPLINARE

Art. 58 – Giurisdizione tecnica e disciplinare

- 1. Gli Arbitri nell'espletamento della loro attività tipica ed atipica sono sottoposti al controllo del loro operato da parte dei rispettivi designatori. La CAF controlla altresì l'attività divulgativa pubblica degli Arbitri su argomenti di natura tecnica.
- 2. Tale controllo e la relativa valutazione sono di natura tecnica e vengono effettuati, per ogni manifestazione, sulla base della documentazione pervenuta e degli eventuali rapporti degli affiliati o enti organizzatori.
- 3. Per le infrazioni disciplinari non connesse all'esercizio delle loro funzioni, gli Arbitri sono passibili delle sanzioni previste per gli altri tesserati.
- 4. Tutti i provvedimenti adottati nei confronti di un Arbitro vanno registrati nella sua scheda personale.

Art. 59 – Provvedimenti tecnici

- 1. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni un Arbitro assuma decisioni o comportamenti difformi o contrari a quelli previsti dai regolamenti in vigore a causa di errori, insufficiente preparazione professionale, incapacità o altro, al fine di garantire il livello di professionalità richiesto per il Settore Arbitrale, il Fiduciario d'Area designatore o la CAF possono adottare uno o più tra i provvedimenti tecnici di cui al seguente punto 2, dandone comunicazione al Fiduciario d'Area competente.
- 2. I provvedimenti tecnici sono, in ordine di gravità:
 - a) Rilievo: consiste nella contestazione, orale o per iscritto, di mancanze tecniche non gravi e commesse per la prima volta.
 - b) Nota di biasimo: consiste nella contestazione, solo per iscritto, di mancanze tecniche gravi o ripetute.
 - c) Valutazione di insufficienza: consiste nella circostanziata contestazione di prestazione insufficiente ed inaccettabile in relazione alla categoria arbitrale posseduta; inibisce i passaggi di categoria arbitrale per un periodo compreso tra tre e sei mesi.

- d) Divieto di designazione: è applicato nei confronti degli arbitri che abbiano commesso gravi irregolarità tecniche, e può valere per una specifica tipologia di attività o manifestazione, oppure essere esteso ad ogni attività tipica ed atipica. La validità del divieto inizia dalla data fissata nel provvedimento, che dovrà essere compresa entro i sei mesi successivi alla comunicazione del provvedimento stesso; e dura per un periodo determinato e comunque non superiore a sei mesi. Il provvedimento inibisce i passaggi di categoria arbitrale fino al termine del divieto.
- e) Prescrizione di verifica: consiste nell'obbligo di sostenere, entro un termine prestabilito, una verifica di aggiornamento, anche per via telematica, su determinati aspetti della materia di competenza arbitrale di fronte a una commissione designata dalla CAF, da superare con esito positivo; la materia oggetto di colloquio sarà indicata nella comunicazione del provvedimento all'interessato; il provvedimento inibisce la designazione e i passaggi di categoria arbitrale fino al positivo superamento del colloquio.
- f) Cancellazione dagli Albi: è applicata nei casi previsti dall'Art. 47. Può essere inoltre applicata in caso di reiterata e comprovata incompetenza, laddove un Arbitro che sia già stato oggetto di provvedimenti tecnici di divieto di designazione, per un totale di non meno di sei mesi, anche per motivazioni diverse, commetta gravi irregolarità tecniche.

Art. 59 bis – Procedimento relativo all'adozione di provvedimenti di cui agli artt. 47.1.c, 59 e 63 del presente regolamento.

1. La CAF avvia il procedimento per l'eventuale adozione di provvedimenti tecnici su segnalazione degli Arbitri designati e/o di qualunque altro soggetto che ne abbia interesse. Il procedimento può essere avviato anche d'ufficio.
2. La CAF designa il responsabile dell'istruttoria che può essere individuato nel Fiduciario d'Area Competente o in un componente della stessa CAF, il quale predispone una relazione preliminare che sottopone alla CAF. La CAF, letta la relazione, può decidere l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato a firma del Presidente ovvero può disporre l'avvio del procedimento relativo all'adozione del provvedimento tecnico.
3. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 63 del presente regolamento, la CAF, constatata la decorrenza del ritardo nei termini di cui al predetto articolo, adotta immediatamente la penalità ivi prevista e la comunica all'interessato. In tutti gli altri casi procede a norma del presente articolo.
4. In caso di avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento tecnico, il responsabile del procedimento designato dalla CAF o il Presidente della CAF ne dà notizia all'interessato, descrivendo i fatti oggetto di contestazione.
5. Con l'avvio del procedimento, ove siano già emerse circostanze gravi e rilevanti dal punto di vista tecnico, il responsabile del procedimento può disporre il temporaneo divieto di designazione dell'arbitro comunicandolo allo stesso contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento è reclamabile alla CAF in via amministrativa entro 5 giorni dalla comunicazione. La CAF decide entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
6. Se il responsabile del procedimento ritiene che le informazioni raccolte e la documentazione acquisita siano già sufficienti per la definizione del procedimento, con la comunicazione di avvio del procedimento, assegna immediatamente all'interessato un termine non inferiore a 20 giorni per il deposito di una memoria difensiva e documenti. Ove invece ritiene necessario procedere con ulteriore attività istruttoria, procede ai sensi del comma successivo.
7. L'attività istruttoria dovrà essere conclusa entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma precedente. Il responsabile del procedimento o il Presidente della CAF comunicheranno all'interessato la conclusione del procedimento e tutta la documentazione

acquisita agli atti, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 20 giorni per il deposito di una memoria difensiva e documenti.

8. Trascorso il termine assegnato all'interessato di cui al comma precedente, entro i successivi 30 giorni la CAF, su proposta del responsabile del procedimento, adotta il provvedimento conclusivo che può consistere nell'adozione del provvedimento tecnico, motivato, previsto dal presente regolamento ovvero il non luogo a procedere.

9. Qualora il provvedimento tecnico adottato consiste nella "Cancellazione dagli Albi", la CAF lo comunica all'interessato e lo invia al Consiglio Federale ai sensi dell'art. 47 comma 2 del presente regolamento. L'interessato può presentare ulteriore memoria al Consiglio Federale entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento da parte della CAF. Il provvedimento ha effetto dal momento in cui la decisione del Consiglio Federale viene comunicata all'interessato.

10. La recidiva dell'interessato costituisce motivo valido per adottare un provvedimento tecnico di gravità superiore a quelli già in precedenza irrogati.

11. I provvedimenti tecnici non sono resi pubblici, con la sola eccezione della cancellazione che è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito federale.

12. I provvedimenti tecnici conclusivi di cui all'art. 47 e 59 del presente Regolamento possono essere impugnati dall'interessato con reclamo dinanzi al Consiglio Federale entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Federale, sentito il Presidente della CAF, può annullare il provvedimento impugnato solo per motivi di legittimità, che non implicino giudizi di merito di carattere tecnico. Il reclamo dinanzi al Consiglio Federale può essere proposto direttamente dall'interessato senza il patrocinio di un avvocato. È comunque obbligatorio il versamento della tassa prevista dalla normativa di affiliazione e tesseramento relativa a reclami, ricorsi, denunce ed esposti".

13. La decisione del Consiglio Federale di cui al comma precedente ha natura provvedimento ed è impugnabile dall'interessato con ricorso dinanzi al Tribunale Federale entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato. Il procedimento dinanzi al Tribunale Federale è disciplinato dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI. La mancata proposizione del reclamo dinanzi al Consiglio Federale determina l'improcedibilità del ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

Art. 60 – Provvedimenti disciplinari a carico degli Arbitri

1. Per le infrazioni disciplinari gli Arbitri iscritti negli albi sono soggetti alla giurisdizione degli organi di giustizia della FSI, che adottano i provvedimenti previsti dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 61 - Comunicazione di provvedimenti

1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia nei confronti di Arbitri devono essere comunicati immediatamente alla CAF per gli adempimenti di sua competenza.

2. I provvedimenti di mancata omologazione di manifestazioni per causa imputabile all'operato degli Arbitri devono essere comunicati immediatamente alla CAF per gli adempimenti di sua competenza.

TITOLO IX – DOCUMENTAZIONE

CAPO I – DOCUMENTAZIONE

Art. 62 - Documenti comuni

1. Sono documenti comuni ad ogni manifestazione individuale o a squadre:
 - a) Il verbale di gara, contenente tutte le informazioni sul torneo e il suo svolgimento; è un documento riservato, nella disponibilità del Settore Arbitrale e degli Organi federali. Una copia del verbale di gara completa con gli allegati tecnici è consegnata ai collaboratori.
 - b) la designazione, contenente le indicazioni del tipo di competizione, del luogo di effettuazione, dei giorni di svolgimento, dell'ora d'inizio delle operazioni preliminari;
 - c) la comunicazione di rinuncia motivata, che l'Arbitro è tenuto ad effettuare immediatamente al designante e che, se fatta verbalmente, va comunque confermata successivamente in forma scritta;
 - d) i formulari per registrare la partita, che devono essere messi a disposizione dall'Organizzatore;
 - e) le classifiche e il tabellone di gara;
 - f) i certificati di norme per titoli nazionali o internazionali conseguite dai partecipanti;
 - g) il rapporto dell'Arbitro sugli eventuali provvedimenti disciplinari adottati e sulle eventuali infrazioni rilevate, con l'indicazione, in entrambi i casi, se è stata effettuata o meno la contestazione dell'addebito;
 - h) i reclami presentati ai sensi del regolamento;
 - i) il rapporto dell'Arbitro principale sull'operato degli Arbitri collaboratori di qualifica Regionale e Candidato Nazionale, redatto su moduli a ciò predisposti, con la specificazione delle effettive attitudini degli Arbitri utilizzati e con un sintetico giudizio su di essi.
 - j) il verbale di gara e la documentazione relativa alla manifestazione che devono essere inviati entro 8 giorni, salvo i tornei che durano più di 30 giorni, dalla conclusione della manifestazione, secondo le modalità previste dalla FSI, salvo diverse disposizioni federali.
2. Il regolamento della manifestazione può prevedere ulteriori documenti.

Art. 63 - Penalità

1. Il ritardo, oltre i termini previsti, nell'invio della documentazione relativa alla manifestazione diretta, comporta per l'Arbitro titolare le seguenti penalità:
 - a) fino a dieci giorni di ritardo: rilievo;
 - b) da dieci a trenta giorni di ritardo: valutazione d'insufficienza;
 - c) oltre trenta giorni di ritardo: divieto di designazione e deferimento agli organi di giustizia nei casi di recidiva.
2. Fa fede la data registrata dal canale informatico impiegato.
3. Le penalità vengono annotate sulle schede personali, tenute a cura della CAF o del Fiduciario d'Area.